

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Appello, nuovi documenti, inammissibilità: la corte motiva in base alla non indispensabilità**

*In tema di declaratoria di inammissibilità della nuova produzione documentale in appello, non sussiste violazione del principio costituzionale del giusto processo, nonché degli [artt. 153, 184-bis e 345 c.p.c.](#) qualora la corte d'appello, non ammettendo una produzione documentale, abbia espresso, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8203 del 2005, un giudizio di non indispensabilità della produzione documentale, completa anche sotto il profilo motivazionale laddove, seppur sinteticamente, non si limiti ad affermare che i documenti prodotti solo in appello non sono indispensabili ai fini della decisione, ma chiarisca che essi non sono indispensabili non essendo la loro produzione idonea ad inficiare ex se le argomentazioni e i dati probatori acquisiti in primo grado (ovvero, compie una prevalutazione dei documenti dei quali si chiede la produzione affermando che, anche se fossero stati tempestivamente prodotti essi non avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio).*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.9.2016, n. 18767**

*...omissis...*

Il primo motivo formulato dal ricorrente è relativo alla declaratoria di inammissibilità della nuova produzione documentale in appello. Lamenta la violazione del principio costituzionale del giusto processo, nonché degli artt. 153 e 184 bis c.p.c. ed anche una violazione dell'art. 345 c.p.c. in quanto la corte d'appello non ha ammesso una sua produzione documentale con la quale avrebbe voluto provare che il sssssss non esercitava in realtà attività di coltivatore diretto del fondo confinante, avendo ceduto in affitto o in comodato tutti i suoi terreni alla moglie.

Sostiene di non aver prodotto i documenti in primo grado fidando sulla possibilità di produrli in appello sulla base della interpretazione fino a quel momento vigente dell'art. 184 bis c.p.c., in quanto solo nel 2005 le Sezioni Unite avrebbero esteso il divieto di prove nuove in appello anche ai documenti. Sostiene l'impossibilità di applicare legittimamente anche per il passato un overruling in materia processuale, peraltro in contrasto con la sopravvenuta regola contenuta nell'art. 153 bis c.p.c. che esprime un principio generale favorevole alla rimessione in termini.

Non sussiste la prospettata violazione di legge, in quanto la corte d'appello ha correttamente espresso, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8203 del 2005, un giudizio di non indispensabilità della produzione documentale, completa anche sotto il profilo motivazionale (genericamente censurato anch'esso dal ricorrente all'interno del motivo): la corte seppur sinteticamente non si limita ad affermare che i documenti prodotti solo in appello non sono indispensabili ai fini della decisione, ma chiarisce che essi non sono indispensabili non essendo la loro produzione idonea ad inficiare ex se le argomentazioni e i dati probatori acquisiti in primo grado: ovvero, compie una prevalutazione dei documenti dei quali si chiede la produzione affermando che, anche se fossero stati tempestivamente prodotti essi non avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio (atteso che il punto centrale della decisione, non idoneamente intaccato da questo e dai successivi motivi di ricorso, è che il sssssssssss non sia stato in grado di provare di svolgere effettivamente una attività di coltivazione del fondo acquistato, sulla base di un valido contratto di affitto agrario).

Con il secondo motivo il sssss attacca il punto della sentenza che non ha colto la mancanza in capo al sssssss del requisito soggettivo della qualifica di coltivatore diretto, e denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 31. Lamenta in particolare che la sentenza non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze istruttorie dalle quali emergeva che sssss svolgesse l'attività professionale di sarto, anche a mezzo di notevoli investimenti economici e che quindi l'eventuale attività di coltivazione della terra non potesse essere da lui svolta con la necessaria abitudine, ovvero dedicandovisi continuativamente, con un congruo impegno delle proprie attività lavorative. Si tratta di una censura in fatto, volta a contrapporre la propria ricostruzione dei fatti e della loro rilevanza, a quella operata dalla corte di merito. Con il terzo motivo denuncia la presenza di una motivazione meramente apparente, laddove la sentenza impugnata non ha accertato l'inesistenza del diritto di prelazione, essendo sul fondo insediato lo stesso ricorrente come affittuario.

Anche questo motivo è infondato, se non radicalmente inammissibile, in quanto riproduce il contenuto delle dichiarazioni testimoniali (e riporta perfino le immagini dei luoghi) e confuta le conclusioni in fatto cui è giunta la corte

territoriale (nel senso della libertà del fondo oggetto di riscatto da insediamenti stabili di coltivatori diretti, sulla base delle prove testimoniali, ma non solo: le risultanze di esse non vengono considerate atomisticamente, per fondare il convincimento della corte, ma unitamente ad altre non meno rilevanti, quale quella dirimente per cui il ricorrente non è stato neppure in grado di precisare a quanto ammontava il canone di affitto che assumeva di versare all'alienante, nonchè la mancata indicazione dell'esistenza di un coltivatore insediato sul fondo nell'atto di compravendita e la mancanza di prova del relativo pagamento).

Con il ricorso incidentale, il ssssss la cui domanda di riscatto è stata accolta, impugna la sentenza di merito laddove ha compensato per due terzi le spese del giudizio di primo e secondo grado, senza una esplicita motivazione.

Secondo il controricorrente tale statuizione violerebbe i principi di cui agli artt. 91, 92, 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c. non potendo essere legittima la compensazione ancorchè parziale, delle spese di giudizio in danno della parte vincitrice sia in primo che in secondo grado.

Il motivo è infondato.

In materia di spese giudiziali, nei giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza, riguardo ai quali il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della esistenza di una motivazione non puramente apparente ma frutto di una effettiva considerazione degli elementi della fattispecie, non potendosi il sindacato di legittimità sul punto spingere fino alla condivisibilità o meno dei motivi di compensazione.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Napoli motiva sulla compensazione con valutazione non meramente di stile, affermando che il caso presentava delle peculiarità di non poco momento e involgeva necessariamente l'approfondimento di molteplici circostanze fattuali non sempre di significato univoco: la sentenza è esente da vizi sul punto.

Sia il ricorso principale che l'incidentale vanno pertanto rigettati.

In ragione della soccombenza reciproca sussistono giusti motivi per la compensazione parziale delle spese di lite in ragione di un terzo.

Per i restanti due terzi esse rimangono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come al dispositivo.

pqm

La Corte rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Liquidata le spese di lite in complessivi Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e pone i restanti due terzi a carico del ricorrente ssss